

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

**Il Consejo de Garantias estatutarias catalano alla luce della sentenza n. 31/2010 del tribunal Constitucional spagnolo**

**This is the author's manuscript**

*Original Citation:*

*Availability:*

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/87487> since

*Terms of use:*

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

## **Il Consejo de Garantías Estatutarias catalano alla luce della sentenza n. 31/2010 del Tribunal constitucional spagnolo**

di Anna Mastromarino

1. – Con la sentenza n. 31 del 2010, il Tribunale costituzionale spagnolo si è pronunciato, tra l'altro, sulla incostituzionalità dell'art. 76.4 dello Statuto catalano, nella parte in cui prevede la possibilità per il Consejo de Garantías Estatutarias di emettere pareri vincolanti nei confronti degli organi legislativi catalani relativamente a progetti e proposte di legge che ineriscono diritti tutelati nello Statuto.

La questione non sembra essere tra quelle che più di altre hanno appassionato la dottrina e l'opinione pubblica. Non di meno, mette in luce alcuni profili di interesse, soprattutto laddove ci si soffermi sulle ricadute rispetto alle più ampie ambizioni di consolidamento delle prerogative di autogoverno, se non di implementazione, che la Catalogna sembra aver voluto perseguire, sin dall'inizio, attraverso l'approvazione dello Statuto nel 2006<sup>1</sup>.

Esso, infatti, nasce con velleità costituzionali, come si evince dalla sua struttura e dalla terminologia utilizzata<sup>2</sup>, e come tale tende ad imporsi in termini di alterità e non di mera integrazione rispetto al sistema delle fonti spagnolo, puntando a orientare le relazioni fra la Comunità catalana e lo Stato centrale in senso sempre più bilaterale e sempre meno su un piano di subordinazione.

In quest'ottica, la creazione di un organo in grado di indirizzare l'attività delle autorità autonome, evidenziando eventuali contrasti con il testo statutario e con la Costituzione, muove certo nel senso di rafforzare questo spirito di indipendenza, quando non di autosufficienza istituzionale, della Catalogna rispetto alla Spagna.

D'altra parte, le ragioni che possono aver spinto in concreto il legislatore catalano a prevedere un organo di garanzia statutaria, anche in una prospettiva comparatistica<sup>3</sup>, sono facilmente intuibili: si tratta, innegabilmente, di ragioni di opportunità politica – che paiono concretarsi nel rafforzamento delle prerogative di autonomia e autogoverno attraverso la definizione di un ordinamento regionale pensato a immagine e somiglianza di quello statale –, ma anche di natura giuridica, dal momento che rimandano all'esigenza di preservare lo Statuto da eventuali implicite revisioni o lesioni ad esso inferte attraverso il procedimento legislativo ordinario della comunità autonoma.

Del resto, l'idea di dotare lo Statuto di un "custode" per l'ordinamento catalano non rappresenta una novità in termini assoluti. Si è trattato, piuttosto, di riprendere, e tutt'al più sviluppare, adeguandola ai nuovi e più elevati livelli di autogoverno concessi dalla riforma statutaria, un'intuizione del legislatore autonomo, il quale, con la legge n. 1 del 25 febbraio 1981, aveva dato attuazione all'articolo 41 dello Statuto del 1979,

---

<sup>1</sup> Cfr. E. Albertí Rovira, *La sentencia 31/2010: valoración general de su impacto sobre el estatuto y el Estado de las autonomías*; J. Tornos Mas, *Valoración general*; J. Vintó Castells, *Valoración general de la STC 31/2010*, tutti consultabili in [www10.gencat.cat/eapc\\_revistadret](http://www10.gencat.cat/eapc_revistadret), 2010, rispettivamente 4, 1, e 4.

<sup>2</sup> Si veda J.M. Castellà Andreu, *La sentencia del Tribunal constitucional 31/2010, sobre el estatuto de autonomía de Cataluña y su significado para el futuro del Estado autonómico*, in [www.funciva.org](http://www.funciva.org), Fundación Ciudadanía y valores, settembre 2010, 6, il quale afferma che lo Statuto «pareció concebirse, desde el punto de vista del contenido, como se si de una constitución se tratara, con su parte dogmática – derechos y principios – además de la orgánica».

<sup>3</sup> Si veda in tal senso l'esperienza italiana, dove gli statuti cosiddetti di seconda generazione si sono quasi tutti dotati di organi di garanzia. Non di meno va evidenziata una distanza simbolica fra il caso catalano e quello delle regioni ordinarie italiane. Esse con l'istituzione di un sistema di controllo di statutarietà hanno voluto sottolineare da una parte il ruolo da solista ottenuto con la riforma costituzionale del 1999 nel procedimento di approvazione dello Statuto, dall'altra la conseguente insufficienza simbolica, prima ancora che giuridica, della teoria della norma interposta quale strumento a garanzia della integrità dello Statuto. Se non altro assai meno marcato, al contrario, il tentativo delle regioni italiane di ricorrere ai nuovi statuti per caratterizzare le relazioni centro-periferia in termini di contrapposizione. Lo dimostrerebbe l'assenza fra le funzioni assegnate agli organi di garanzia statutaria di ogni riferimento ad un controllo di legittimità costituzionale degli atti regionali, anche solo espresso in forma di parere. Per un approfondimento sull'esperienza degli organi di garanzia statutaria in Italia, sia consentito il rinvio a A. Mastromarino, *Gli organi di garanzia statutaria nelle regioni a regime ordinario: uno sguardo di insieme*, in *Nomos*, n. 1-2008, 29 ss. Sui rapporti che legano il controllo di statutarietà a livello regionale ed il controllo di legittimità costituzionale in Italia si rimanda a R. Romboli, *Órganos de garantía y control de constitucionalidad y de estatutariadad de las normas*, in M.A. Aparicio Pérez, M. Barceló i Serramallera, *Los órganos garantes de la autonomía política*, Barcelona, Atelier, 2009, 131 ss.

istituendo il *Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña*, che di fatto rappresenta il più diretto ascendente dell'attuale consiglio di garanzia statutaria<sup>4</sup>.

2. – La fisionomia del *Consejo de Garantías Estatutarias* si desume dal combinato disposto degli articoli 38, 76 e 77 dello Statuto catalano del 2006. Ed è sulla base di questi soli articoli (e della loro interpretazione preventiva rispetto ad ogni altra concreta attività dell'organo) che il Tribunale costituzionale era chiamato a pronunciarsi. D'altra parte, la disciplina di cui alla legge di attuazione n. 2 del 18 febbraio 2009, pur avendo contribuito in termini sostanziali alla definizione del Consiglio, integrando le disposizioni statutarie, non avrebbe potuto rappresentare comunque, *a priori*, un punto di riferimento nel giudizio di costituzionalità.

Il primo comma dell'art. 76 dello Statuto catalano definisce il *Consejo de Garantías Estatutarias* come organo della *Generalitat*, chiamato a garantire la congruità delle disposizioni emesse dalle istituzioni autonome catalane rispetto alla Costituzione spagnola ed allo Statuto. Esso è formato (art. 77 St. cat.) da membri nominati dal Presidente della *Generalitat*, scelti, per due terzi a maggioranza qualificata del Parlamento e per la quota restante dal Governo, fra giuristi di chiara fama. I dettagli relativi alla composizione, al funzionamento, all'organizzazione, nonché alle prerogative relative alla sua autonomia sono demandati alla legge ordinaria, fermo il carattere inderogabilmente preventivo della sua attività. Le pronunce del Consiglio di garanzia statutaria, infatti, dovranno precedere, comunque, il momento della entrata in vigore dell'atto, così come la presentazione di un eventuale ricorso di incostituzionalità da parte degli organi autonomici competenti e di un possibile conflitto di competenza, sollecitato dal Governo o dagli enti locali in difesa della loro autonomia.

Per quanto riguarda la natura delle sue decisioni e gli effetti, nulla si dice, se non al IV comma dell'art. 76, dove si stabilisce esplicitamente il carattere vincolante dei pareri del *Consejo de Garantías* emessi a proposito di progetti o proposte di legge del Parlamento che diano attuazione o possano essere messi in relazione a diritti riconosciuti dallo Statuto.

Ciò suscita immediatamente due ordini di considerazioni. L'una relativa alla natura meramente consultiva di ogni altra opinione espressa dal consiglio al di fuori dei limiti di cui al IV comma dell'articolo 76, preso atto che possono essere ampliate «por ley las funciones dictaminadoras del Consejo de Garantías Estatutarias ... sin atribuirles carácter vinculante (art. 77.2)»; l'altra in relazione alle inevitabili conseguenze che una simile previsione genera rispetto al ruolo che il consiglio di garanzia statutaria è chiamato a svolgere nel più ampio quadro delle dinamiche che caratterizzano l'organizzazione politica della comunità catalana.

Se la natura meramente ausiliare del precedente *Consejo Consultivo* del 1981 era fuor di dubbio, altrettanto non può dirsi rispetto alla fisionomia del nuovo organo di garanzia statutaria catalano, in particolare alla luce delle previsioni di cui al IV comma dell'art. 76.

Accanto ad una vocazione puramente funzionale al perfezionamento in termini istituzionali e giuridici dell'attività degli organi della *Generalitat*, infatti, emerge un profilo di indipendenza, che rasenta la contrapposizione, rispetto agli stessi organi di governo della comunità. Il consiglio di garanzia, secondo il progetto del legislatore statutario, non sembrerebbe più rappresentare soltanto un'occasione, affinché la decisione politica possa essere illuminata dall'opinione di uno o più esperti. Accanto alla sua funzione consultiva, infatti, sembrerebbe volersi consolidare una funzione di controllo a sostegno della Costituzione e dello Statuto che può, in ultima istanza, inibire l'attività politica e legislativa della *Generalitat*.

<sup>4</sup> Ancora prima che si procedesse alla riforma degli statuti, in diverse comunità spagnole erano di fatto già presenti, perché previsti a livello statutario o introdotti con legge regionale, dei *consigli consultivi*, chiamati a svolgere sostanzialmente tre funzioni. Sulla falsa riga del *Consejo de Estado*, essi oltre a svolgere un'attività consultiva a favore del Governo della comunità, emettono pareri di conformità dei progetti di legge regionale rispetto agli statuti; si pronunciano sull'eventuale lesione della sfera di autonomia regionale da parte del potere legislativo centrale; a partire dal 1999, con il riconoscimento della legittimità di un ricorso collettivo al Tribunale costituzionale spagnolo in capo agli Enti locali, sono chiamati ad esprimersi obbligatoriamente sulla possibilità di promuovere giudizio di costituzionalità. Sul punto A.M. Pla Boix, *Los consejos consultivos autonómicos en España*, in M.A. Aparicio Pérez, M. Barceló i Serramalera, *Los órganos garantes de la autonomía política*, cit., 19 ss.; M.A. Arróniz Morera de la Vall, *El Consell Consultiu com a garant de l'autonomia: una mirada retrospectiva*; C. Ruiz Miguel, *Los consejos consultivos como guardianes de la autonomía: bibliografía, jurisprudencia, doctrina legal y perspectivas*, entrambe in *Revista catalana de Dret públic*, n. 39, 2009.

3. – È su questi aspetti che la Corte sembra soffermarsi nello svolgere il ragionamento che la porterà a pronunciarsi in termini di incostituzionalità parziale rispetto all'art. 76 dello Statuto catalano.

I profili di incostituzionalità delle disposizioni impugnate, infatti, non paiono riguardare l'esistenza, né la definizione che dell'organo di garanzia statutaria fornisce il primo comma dell'art. 76, né l'elenco di competenze di cui al secondo comma. Non si ravvisano lesioni del testo costituzionale neppure laddove, con l'art. 38, si affida al *Consejo de Garantías Estatutarias* la tutela dei diritti riconosciuti nello Statuto e nella *Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña*.

La censura del Tribunale costituzionale spagnolo si concentra piuttosto sulla natura vincolante che necessariamente assumono i pareri emessi su atti che danno attuazione o anche solo ineriscono alla sfera dei diritti statutari.

Potendo fondare il proprio iter argomentativo solo sulla mera rappresentazione futura del testo statutario, senza potersi avvalere di casi concreti cui ancorare le proprie riflessioni, il Giudice delle leggi spagnolo individua due possibili scenari, diversi a seconda del momento in cui interviene il parere del Consiglio di garanzia statutaria.

Il *Constitucional*, pertanto, ipotizza che la decisione possa essere emessa o durante la discussione parlamentare, dunque prima della votazione, oppure dopo la deliberazione dell'organo legislativo, ma comunque prima della promulgazione e della pubblicazione.

Secondo il *Tribunal constitucional* spagnolo a prescindere dall'interpretazione che ad essa si voglia dare, la disposizione di cui al comma IV è da ritenersi incostituzionale.

Nel primo caso, infatti, interferendo nell'iter di elaborazione dell'atto parlamentare, il parere rappresenterebbe una «inadmisible limitación de la autoridad y competencias parlamentarias (F.J. 32)». Diversamente, qualora intervenisse una volta approvato l'atto, come effettivamente la legge attuativa prescrive, ma comunque prima della sua entrata in vigore, in tal caso finirebbe con il costituire una sorta di controllo di costituzionalità anticipato, in grado di vulnerare il monopolio che sulla materia la Costituzione affida al *Tribunal constitucional*.

Può essere mosso qualche appunto rispetto ai passaggi logici che conducono all'esito della pronuncia, ma nell'insieme non si può che concordare con il risultato cui perviene la Corte spagnola.

Gli anni che hanno preceduto la sentenza che si commenta, soprattutto quelli intercorsi fra la presentazione del ricorso di incostituzionalità e il deposito della pronuncia, hanno visto il *Tribunal constitucional* spagnolo sottoposto ad un progressivo deterioramento delle sue relazioni istituzionali, della sua posizione in seno all'ordinamento spagnolo, quando non anche della sua autorevolezza<sup>5</sup>. Travolto da scandali, questioni politiche, vicende personali, il *Constitucional* ha dovuto fare i conti con il progressivo venir meno di quella presunzione di imparzialità che deve necessariamente accompagnare l'azione degli organi di giustizia costituzionale<sup>6</sup>. Ecco perché la stesura della sentenza in commento è divenuta l'occasione per la Corte spagnola di riaffermare il proprio ruolo di garante costituzionale, *rectius* di unico e solo garante costituzionale, anche a costo di imporre indebite forzature sul piano strettamente giuridico.

Così sembra essere quando si fa riferimento ad una presunta lesione del principio di unità della funzione di controllo di costituzionalità che la Costituzione affida unicamente al *Tribunal constitucional*. La sentenza la ravvisa nel caso in cui il parere vincolante del consiglio di garanzia statutaria fosse emesso prima della promulgazione dell'atto.

Pur condivisibile nell'esito, a ben vedere, però, la questione non pare essere stata posta nella giusta prospettiva.

<sup>5</sup> Partendo dal presupposto che lo Statuto rappresenta la norma nella quale si concreta l'autonomia delle comunità su un piano di flessibilità e apertura avallato dalla Costituzione, oltre che il patto politico fra il centro e la periferia, parte della dottrina spagnola è giunta ad interrogarsi sulla legittimità e sulla opportunità politica del controllo degli statuti, rispetto ai quali sia intervenuto referendum confermativo, da parte del Tribunale costituzionale, altrimenti detto circa le condizioni e le ragioni «por las que resulta legítimo que una norma aprobada a través del proceso democrático sea finalmente descalificada por un órgano jurisdiccional». Sul punto si vedano V. Ferreres Comella, *El Tribunal constitucional ante el estatuto*; A. Bayona Rocamora, *El Tribunal constitucional ante el estatuto*, entrambe consultabili in [www10.gencat.cat/eapc\\_revistadret](http://www10.gencat.cat/eapc_revistadret), 2010.

<sup>6</sup> L'opinione di E. Albertí Rovira, *La sentencia 31/2010: valoración general de su impacto sobre el estatuto y el Estado de las autonomías*, cit., 1, sarebbe quella per cui «para influir en la decisión que finalmente adoptara el TC, se han producido algunas maniobras en torno a su composición, con un coste altísimo ... para el prestigio y la credibilidad del propio tribunal». Si veda anche X. Arbós Marín, *Una visión general*, ugualmente consultabile in [www10.gencat.cat/eapc\\_revistadret](http://www10.gencat.cat/eapc_revistadret), 2010.

Stante la natura vincolante del parere emesso ex art. 76.4, infatti, un'eventuale pronuncia negativa del *Consejo de Garantías Estatutarias*, a prescindere dal momento in cui fosse emessa, per il solo fatto di avere carattere preventivo, non potrebbe comunque distendere i suoi effetti sino ad interessare il Giudice costituzionale, per il quale un atto non ancora entrato in vigore è *tanquam non esset*<sup>7</sup>.

Mettendo da parte l'interesse della Corte a ribadire la sua posizione e funzione istituzionale, si sarebbe dovuto concludere, pertanto, che, in un caso come nell'altro, le conseguenze derivanti dalla natura vincolante della decisione interessano sempre e solo gli organi comunitari, ed in particolare l'assemblea legislativa che vede la sua vocazione ad interpretare e codificare la volontà generale di fatto neutralizzata dall'intervento di un organo privo di legittimazione sul piano politico-rappresentativo<sup>8</sup>.

Fermo restando il dilemma circa le modalità con cui tale vincolo dovrebbe essere fatto valere e le conseguenze di un'eventuale inottemperanza, infatti, non di meno il parere negativo del consiglio di garanzia, così posto, impedirebbe, secondo il disposto statutario, di perfezionare l'efficacia dell'atto, rappresentando un limite invalicabile per la funzione legislativa, ben oltre quella prospettiva consultiva che dovrebbe caratterizzare l'attività degli organi di garanzia statutaria nell'ambito del diritto regionale.

4. – In maniera molto equilibrata, ed al di là degli eccessi argomentativi, che, come si è detto, interessano un po' tutta la sentenza e che dovrebbero essere letti alla luce del sentito bisogno della Corte di rifondare le basi del proprio potere e di rivitalizzare il proprio ruolo istituzionale, la sentenza, dunque, conferma la conformità costituzionale di un istituto, quello del controllo di statutarietà e costituzionalità degli atti elaborati a livello regionale; accoglie la sua natura preventiva; ne legittima le diverse sfaccettature sul piano delle funzioni cui esso può dare origine.

Ma così facendo, in ultima istanza, finisce con l'assegnare un carattere meramente endoprocedimentale e, dunque, potremmo dire amministrativo ai pareri emessi dagli organi di garanzia, negando loro natura legislativa, dal momento che possono tutt'al più concorrere a formare, ma mai possono determinare, la volontà del legislatore: ne possono guidare la scelta, ma non possono vincolarla. Risulterebbe in tal senso giustificato il carattere preventivo del parere – dato che solo un intervento precedente all'assunzione dell'atto può ancora incidere sulla deliberazione finale, correggendone eventuali limiti –, ma nulla più<sup>9</sup>.

In particolare, dall'impianto fatto salvo dalla Corte sembrerebbe emergere l'idea che le pronunce emesse dall'organo di garanzia statutaria debbano essere considerate prive di autonomia funzionale. Divengono strumentali all'adozione dell'atto, di un atto di cui si pretende la legittimità, oltre che la validità sul piano giuridico: possono contare su un contenuto puramente valutativo e mai volitivo, limitandosi ad essere mere dichiarazioni di giudizio.

Esclusa la loro natura legislativa, i pareri emessi dal *Consejo de Garantías Estatutarias* non potranno, pertanto, essere annoverati neppure fra gli atti giurisdizionali.

La dichiarazione di incostituzionalità del IV comma dell'art. 76 dello Statuto, dunque, nel superare gli effetti vincolanti delle dichiarazioni del Consiglio di garanzia statutaria finisce con il ripristinare un certo ordine gerarchico fra gli atti approvati a livello regionale e così facendo riorganizza in termini di opportunità le dinamiche politiche fra i diversi organi della Comunità autonoma catalana. È innegabile infatti, e pertanto quasi banale ricordarlo, che l'introduzione di un parere vincolante nei confronti dell'attività legislativa della *Generalitat* avrebbe finito con il condizionare a tal punto il Parlamento da renderlo paradossalmente ostaggio di un organo che, chiamato dallo Statuto a favorire una corretta ed il più possibile fluida azione di governo, avrebbe potuto essere politicamente strumentalizzato.

D'altra parte, il fatto che il *Tribunal constitucional* abbia censurato gli effetti vincolanti di alcuni tipi di pareri emessi dall'organo di garanzia statutaria catalano non significa affatto che questi abbia voluto privare le

<sup>7</sup> Si veda sul punto anche J. Tornos Mas, *El Consejo de garantías estatutarias*, consultabile in [www10.gencat.cat/eapc\\_revistadret](http://www10.gencat.cat/eapc_revistadret), 2010.

<sup>8</sup> Diversamente J. Vintró Castells, *Los dictámenes vinculantes del Consejo de garantías estatutarias*, consultabile in [www10.gencat.cat/eapc\\_revistadret](http://www10.gencat.cat/eapc_revistadret), 2010, il quale ritiene il controllo preventivo del Consejo de garantías Estatutarias in ogni caso costituzionalmente legittimo. Escludendo una lesione del monopolio della giurisdizione della Corte, egli conclude che l'eventuale interferenza nella potestà legislativa della comunità si giustificerebbe alla luce del disposto dell'art. 147 della Costituzione che assegna allo Statuto competenza esclusiva nel regolare le istituzioni dell'autogoverno regionale.

<sup>9</sup> Diversamente M.A. Aparicio Pérez, *Protecció de l'autogovern i control d'estatutarietat. El Consell de Garanties Estatutàries*, in *Revista catalana de Dret públic*, n. 39, 2010.

sue decisioni di incidenza rispetto all'attività di governo della comunità. La sentenza, al contrario, lascia spazio per un eventuale ulteriore sviluppo in sede di attuazione legislativa degli effetti e, dunque, del peso complessivo dei pareri emessi dal Consejo de Garantías Estatutarias, al fine di concedere una tutela effettiva ai diritti previsti a livello statutario.

Ad esempio il legislatore catalano potrebbe voler estendere le previsioni sulla obbligatorietà del parere, sino a comprendere proprio quegli atti che concretano o possono essere messi in relazione a diritti riconosciuti dallo Statuto, cui tanta attenzione aveva dedicato il legislatore statutario.

Si potrebbe con ciò immaginare almeno tre diversi livelli di incidenza delle decisioni assunte dall'organo di garanzia statutaria. In prima battuta un parere negativo potrebbe obbligare l'organo deliberante al riesame. Inoltre, laddove questo volesse persistere nella propria decisione, nonostante l'opinione contraria dell'organo di garanzia, si potrebbe giungere ad imporre un obbligo di motivazione.

Tanto il riesame quanto la motivazione, infatti, costituirebbero un onere minimo, ma pur sempre significativo dal punto di vista politico e giuridico, a carico dell'organo deliberante. Il riesame di per sé imporrebbe all'organo decidente di prendere atto del parere emesso: nel caso in cui la volontà dell'organo attivo non coincida con le valutazioni svolte dall'organo consultivo, la "presa d'atto", infatti, si concreta, in particolare, nell'esplicitazione delle ragioni che determinano comunque all'assunzione di una decisione in tutto o in parte difforme.

È nel vincolo della "considerazione", espressa con il riesame e l'eventuale motivazione, dunque, che pare manifestarsi l'effetto tipico del parere, la cui *ratio* risiede nelle finalità di consulenza che si intendono realizzare. La "considerazione" del parere non si converte in un limite rispetto alla discrezionalità dell'organo attivo, il cui potere di assumere la decisione resta intatto.

L'effetto del parere negativo, infine, potrebbe forse spingersi sino ad imporre la riapprovazione dell'atto a maggioranza più ampia di quella richiesta nel procedimento ordinario: ma chissà che con ciò non si stia già scrivendo un'altra sentenza del *Tribunal Constitucional*, visto l'ampio dibattito dottrinale che un simile aggravio dell'*iter* legislativo ha suscitato laddove previsto<sup>10</sup>.


Concludendo, è forse vero che nella più ampia economia della sentenza la questione in punto potrebbe apparire marginale. Non di meno, come ricordato, la sua analisi può risultare interessante, perché in controtendenza. A differenza di quanto sostenuto da certa dottrina spagnola<sup>11</sup>, infatti, la sentenza n. 31/2010, almeno per quel che concerne i rapporti della *Generalitat* con il Consejo de Garantías Estatutarias, sembra essere intervenuta a salvaguardare piuttosto che a deprimere le prerogative dell'autonomia degli organi di autogoverno della Comunità catalana, i quali, tutti proiettati a liberarsi dai lacci dello Stato centrale, sembrano non essersi accorti dei nodi che essi stessi hanno provveduto a stringere in sede statutaria rispetto ad un organo meramente eventuale.

## **Il rebus dell'interpretazione conforme alla luce della recente sentenza sullo Statuto catalano** di Renato Ibrido

1. – *Il giudice costituzionale come "legislatore negativo": una Corte ferma a Kelsen?* Il 28 giugno 2010 il *Tribunal Constitucional* si è pronunciato sul ricorso d'incostituzionalità promosso dai deputati del Partito Popolare contro la *Legge organica 19 luglio 2006, n. 6*, contenente lo *Statuto di autonomia della Catalogna* (E-

<sup>10</sup> In riferimento al quadro italiano, si rimanda da ultimo a A. Spadaro, *Ancora sugli organi regionali di garanzia statutaria, fra tante luci e qualche ombra*, in *le Regioni*, 2010, 465 ss. in particolare 483 ss.; e prima a R. Romboli, *La natura ed il ruolo degli organi di garanzia statutaria alla luce delle leggi regionali di attuazione degli statuti e della giurisprudenza costituzionale*, in P. Caretti, E. Rossi, *Osservatorio delle fonti*, 2009. *L'attuazione degli statuti regionali*, Torino, Giappichelli, 2010, in particolare 98, ed ancora, A. Mastromarino, *Gli organi di garanzia statutaria nelle regioni a regime ordinario: uno sguardo di insieme*, cit., 42 ss., nonché alla bibliografia ivi citata.

<sup>11</sup> Fra i commenti a caldo sulla sentenza si richiama C. Viver Pi-Sunyer, *Los efectos de la sentencia sobre el Estatuto*, in *El País*, del 20-7-2010, oltre ai pareri raccolti dalla *Revista catalana de dret públic*, consultabili all'indirizzo [www10.gencat.cat/eapec\\_revistadret](http://www10.gencat.cat/eapec_revistadret), 2010.



DIRITTO PUBBLICO  
COMPARATO  
ED EUROPEO  
2011 – I

*Estratto*

G. GIAPPICHELLI EDITORE